

DETERMINA N. 18 DEL 28 NOVEMBRE 2022

Oggetto: Approvazione dello schema di protocollo di intesa tra il Garante regionale dei diritti della persona, il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia Romagna e Marche e l'Università Politecnica delle Marche avente ad oggetto "l'istituzione e il funzionamento del Polo Universitario Penitenziario Regionale presso gli Istituti Penitenziari di Ancona"

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce a questa determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTO l'articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio "Supporto agli organismi regionali di garanzia", previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia), il quale contiene anche l'attestazione che dalla presente determina non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

DETERMINA

1. di approvare lo schema di protocollo di intesa tra il Garante regionale dei diritti della persona, il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia Romagna e Marche e l'Università Politecnica delle Marche avente ad oggetto "l'istituzione e il funzionamento del Polo Universitario Penitenziario Regionale presso gli Istituti Penitenziari di Ancona" che, allegato a questa determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio "Supporto agli Organismi regionali di garanzia" di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione di questa determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Costituzione Italiana, articoli 2, 3, 27, 34 e 35;
- legge 26 luglio 1975, n. 354, (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), articoli 15, 17 e 19;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), articolo 44;
- legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articoli 11, commi 2 e 3, e 15, comma 6;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona). Articoli 1 e 14;
- decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture). Articolo 5, comma 6;

Motivazione

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante dei diritti dei detenuti.

Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto qui di interesse, il Garante è chiamato ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro (articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 23/2008).

Peraltro l'intero ordinamento giuridico italiano riconosce l'importanza strategica dell'istruzione e formazione, proprio in quanto leva e baluardo di affermazione della dignità della persona, nel perseguimento della finalità e delle azioni attuate per la rieducazione e reintegrazione sociale delle persone che si trovano in regime restrittivo della libertà personale.

A partire dalla funzione rieducativa attribuita alla pena dalla nostra Carta costituzionale (articolo 27 della Costituzione) così come esplicitata nella legge 26 luglio 1975, n. 354, (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), che contiene, tra l'altro, norme miranti alla promozione e alla valorizzazione di percorsi di istruzione, formazione professionale e compimento di studi universitari dei detenuti. Specificatamente all'articolo 15 della su citata legge 354/1975 si annovera l'istruzione tra i principali strumenti del trattamento del condannato e all'articolo 19 della stessa si stabilisce che sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari e tecnici superiori, anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con istituti di formazione tecnica superiore, nonché l'ammissione di detenuti e internati ai tirocini; il tutto asserendo che le finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa (articolo 17).



Infine lo stesso “Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà“ (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230) stabilisce che i detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi (es. esonero a loro richiesta dal lavoro, assegnazione in camere e reparti adeguati allo studio, autorizzati a tenere in camere e negli altri locali di studio ad utilizzo comune libri, pubblicazioni e strumenti didattici necessari allo studio (articolo 44). Tanto che, nell'ottica di offrire maggiori opportunità di intraprendere studi di livello accademico, sono stati istituiti, attraverso la stipula di protocolli d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (DAP) e/o i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione penitenziaria (PRAP) e le diverse sedi universitarie del territorio (attualmente nel panorama nazionale 24 sono gli Atenei coinvolti, con attività didattiche e formative in poco meno di 50 Istituti penitenziari e circa 600 studenti iscritti), in molte regioni (Lazio, Sardegna, Abruzzo, Triveneto, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, Calabria, Marche, Emilia Romagna, Puglia e Lombardia) i *Poli Universitari Penitenziari (PUP)*. Inoltre nel 2018 per coordinarne le attività è stata costituita presso la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), la *Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (CNUPP)* che rappresenta la formalizzazione del Coordinamento dei responsabili di attività di formazione universitaria in carcere; l'impegno della CNUPP è quello di favorire e accompagnare l'avvio di nuove esperienze analoghe a quelle sperimentate da tempo per sostenere in maniera strutturata il diritto allo studio dei detenuti.

Quanto alla nostra regione Marche, è dal 2015 che è attivo il Polo Universitario Penitenziario Regionale presso la Casa di reclusione di Fossombrone istituito grazie al Protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria dell'Emilia Romagna e Marche e il Garante (la cui adesione è avvenuta nel 2017).

Il Garante, nella consapevolezza di quanto finora esposto e considerata la positiva esperienza del Polo Universitario Penitenziario Regionale presso la Casa di reclusione di Fossombrone, ha voluto incontrare nel periodo settembre-novembre 2021, i Rettori degli Atenei di Ancona, Macerata e Camerino per verificare la possibilità di avviare nuove collaborazioni, promuovere l'offerta formativa universitaria a favore dei detenuti ed estendere l'esperienza del Polo di Fossombrone ad altri Istituti penitenziari della regione. All'esito di questi incontri il Rettore dell'Università Politecnica delle Marche, con sede in Ancona, si è dimostrato particolarmente interessato ad avviare la collaborazione per l'istituzione del Polo Universitario Penitenziario presso gli Istituti penitenziari di Ancona, sede di Montacuto e Barcaglione.

L'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge mentre l' articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) determina i requisiti per la conclusione dei suddetti accordi che devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) la realizzazione di una cooperazione tra le amministrazioni, retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e finalizzata a garantire che le azioni che le stesse sono tenute a svolgere siano prestate nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

b) lo svolgimento sul mercato aperto di meno del 20 % delle attività interessate alla cooperazione.

In relazione a quanto sopra, è stato, pertanto, avviato un confronto puntuale con il Provveditorato e l'Università, percorso che ha confermato il comune interesse ad avviare in collaborazione percorsi accademici all'interno degli Istituti penitenziari di Ancona e ad addivenire, quindi, alla stipula di uno specifico protocollo d'intesa atto ad istituire e garantire il funzionamento del Polo Universitario Penitenziario Regionale presso gli Istituti penitenziari di Ancona, al fine di promuovere e favorire ulteriormente tra i detenuti la formazione accademica quale ulteriore strumento per il loro recupero e trattamento.

L'Ufficio del Garante, sulla base dell'offerta formativa proposta dall'Università, ha elaborato il testo dello schema di protocollo di cui all'allegato A), definitivamente condiviso tra le parti nella riunione del 10 ottobre 2022.

Con riferimento a detto testo è utile sottolineare, qui di seguito, il contenuto delle sue principali disposizioni.

L'articolo 2 stabilisce l'oggetto e la finalità del Protocollo che va ad istituire e garantire il funzionamento del "Polo Universitario Penitenziario Regionale presso gli Istituti penitenziari di Ancona" volto a consentire ai detenuti, italiani e stranieri, presenti negli Istituti penitenziari di Ancona, sede di Montacuto e Barcaglione, nonché ai detenuti ristretti negli altri Istituti penitenziari del distretto Emilia-Romagna e Marche o provenienti da altri Istituti del territorio italiano, il conseguimento di titoli di studio di livello universitario.

La collaborazione prevede principalmente la realizzazione di attività didattiche e di formazione (svolgimento di tesi di laurea, progetti o elaborati, eventuale organizzazione di stage, incontri, esercitazioni e visite didattiche, conferenze, dibattiti e seminari relativi alle attività trattamentali e rieducative per i detenuti, all'importanza dell'istruzione in carcere, elaborazione di progetti di educazione culturale inseriti nell'ambito del Progetto d'istituto), di ricerca e di studio, con finalità tecnico-scientifiche e culturali, in particolare su temi specifici riguardanti le attività trattamentali e di recupero da mettere a disposizione dei detenuti.

I destinatari delle attività formative sono individuati dall'articolo 3 nei detenuti italiani e stranieri presenti negli Istituti Penitenziari di Ancona, sede di Montacuto e Barcaglione nonché nei detenuti ristretti negli altri Istituti penitenziari del distretto Emilia-Romagna e Marche o provenienti da altri Istituti del territorio italiano che intendono essere inseriti nel Polo per accedere agli studi universitari.

Il Protocollo, inoltre, definisce l'accesso e l'inserimento nel Polo (articolo 5), la permanenza degli stessi nel Polo (articolo 6), l'attività didattica a distanza, tutorato e le attività formative all'esterno (articolo 7) nonché l'accesso agli Istituti (articolo 8).

Gli impegni delle Parti trovano la loro disciplina nell'articolo 9 sulla base del quale il Garante, ai sensi del comma 3, deve:

- a) supportare le attività riguardanti il Polo contribuendo al buon andamento delle attività progettuali;
- b) facilitare, anche attraverso i propri canali istituzionali, la diffusione delle informazioni inerenti il Polo.



Il trattamento dei dati personali e l'entrata in vigore sono stabiliti rispettivamente all'articolo 11 e 12.

Infine si precisa che il Protocollo d'intesa è, per sua natura giuridica, un atto di governance sottoscritto da soggetti in accordo tra loro per convergere su obiettivi secondo criteri di reciprocità; atto quindi di natura prevalentemente di indirizzo politico-amministrativo che non comporta di per sé alcun onere a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale. Eventuali oneri economici che dovessero derivare dall'impegno del Garante di supportare le attività riguardanti il Polo e contribuire al buon andamento delle attività progettuali (lettera a, del comma 3, dell'articolo 9 del Protocollo) saranno determinati con successivo atto, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente disponibili, attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio è stata predisposta la presente determina.

Il responsabile del procedimento
Maria Rosa Zampa

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito alla presente determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016. Attesta, inoltre, che dalla presente determina non deriva e non può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa regionale.

Visti, infine, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Documento informatico firmato digitalmente



La presente determina si compone di 14 pagine, di cui 8 pagine di allegati che costituiscono parte integrante della stessa.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

Documento informatico firmato digitalmente



SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA

TRA
PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
PER L'EMILIA-ROMAGNA E MARCHE
E
UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE
E
GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA
PER
L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL POLO UNIVERSITARIO
PENITENZIARIO REGIONALE PRESSO GLI ISTITUTI PENITENZIARI DI ANCONA

PREMESSO CHE

- il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia-Romagna e Marche persegue l'obiettivo di garantire alle persone detenute il diritto allo studio a tutti i livelli di istruzione nonché al livello universitario;
- le Università hanno il dovere di garantire a tutti coloro che lo desiderano e ne hanno i requisiti la possibilità di esercitare il diritto allo studio universitario;
- il Garante regionale dei diritti della persona nello svolgimento dei compiti inerenti l'ufficio di Garante dei diritti dei detenuti, in particolare per quanto qui di interesse ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona), è chiamato ad assicurare alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale che siano erogate le prestazioni inerenti la tutela della salute, l'istruzione e la formazione professionale e altre azioni finalizzate al miglioramento della qualità della vita, al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro;
- Il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia-Romagna e Marche, l'Università Politecnica delle Marche e il Garante regionale dei diritti della persona, preso atto della positiva esperienza del Polo Universitario Penitenziario Regionale attivo dal 2015 presso la Casa di Reclusione di Fossombrone hanno manifestato la volontà di istituire il "Polo Universitario Penitenziario Regionale presso gli Istituti Penitenziari di Ancona" e concordarne le norme di funzionamento;

VISTI

- gli articoli 2, 3, 34 e 35 della Costituzione Italiana che riconoscono l'istruzione e la formazione come diritto fondamentale della persona, da garantire pertanto anche ai soggetti in esecuzione penale interna o in misura alternativa;
- l'articolo 27 della Costituzione italiana e l'Ordinamento penitenziario che, prevedendo la funzione rieducativa della pena, promuovono e valorizzano i percorsi di istruzione, formazione professionale e compimento di studi universitari dei detenuti;
- gli articoli 15, 17 e 19 della legge 26 luglio 1975, n. 354, (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) i quali rispettivamente



- considerano l'istruzione come elemento del trattamento del condannato, prevedono che la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private dell'azione rieducativa e che per i detenuti è agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari anche attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie;
- l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà) che è dedicato interamente alla regolamentazione degli studi universitari in carcere ed in particolare i principi in esso stabiliti e, anche oggi, attuali e pienamente condivisibili secondo i quali:
 - a) i detenuti e gli internati che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi sono agevolati per il compimento degli studi;
 - b) a tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami;
 - c) coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del profitto dimostrati;
 - d) i detenuti e internati studenti universitari sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro appositi locali comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella propria camera e negli altri locali di studio i libri, le pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro studio;
 - il "Programma speciale per l'istruzione e la formazione negli istituti penitenziari" sottoscritto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministro della Giustizia in data 23 ottobre 2012 e rinnovato in data 23 maggio 2016;

RICHIAMATI

- la Convenzione Quadro tra Ministero della Giustizia e la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) del 27 maggio 2016;
- la costituzione della Conferenza Nazionale Universitaria dei Poli Penitenziari (CNUPP) in seno alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) avvenuta il 9 aprile 2018;
- il Protocollo d'intesa tra il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) e la CNUPP sottoscritto l'11 settembre 2019;
- le Linee Guida del 5 ottobre 2021 sui percorsi di studio universitario delle persone in esecuzione pena e sulle modalità di collaborazione tra le Università, il DAP, i Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria e gli Istituti penitenziari;
- il vigente Statuto dell'Università Politecnica delle Marche;
- la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

CONSIDERATO

- che la privazione della libertà può essere di ostacolo per affrontare e portare a termine un percorso culturale d'istruzione importante, quale quello universitario, il quale invece rappresenta un efficace strumento di riscatto sociale e personale unitamente ad una maggiore opportunità di reinserimento sociale;
- che i soggetti coinvolti nel presente protocollo:
 - a) intendono istituire il "Polo Universitario Penitenziario Regionale presso gli Istituti Penitenziari di Ancona" promuovendo l'offerta didattica dell'Università Politecnica delle Marche presso gli Istituti Penitenziari di Ancona;
 - b) ritengono opportuno definire interazioni stabili ai fini della realizzazione di attività e progetti per l'istituzione e il funzionamento del "Polo Universitario Penitenziario Regionale presso gli



Istituti penitenziari di Ancona”, interazioni che saranno definite anche mediante la stipula di specifici Accordi di collaborazione nel rispetto di quanto disposto all’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e al comma 6 dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

DATO ATTO

- che lo schema del presente protocollo è stato approvato dai soggetti firmatari rispettivamente:
 - a) dal Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia-Romagna e Marche;
 - b) dal Garante regionale dei diritti della persona con determina n. del
 - c) dall’Università Politecnica delle Marche con delibera del Consiglio di Amministrazione n.... del

TUTTO CIO’ PREMESSO

il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia-Romagna e Marche, C.F. 92028960372, con sede legale Bologna, legalmente rappresentato dal Provveditore Regionale, Dott.ssa Gloria Manzelli, nata a San Mauro Pascoli (FC) il 09.11.1961 domiciliata per la carica presso la sede del Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Emilia-Romagna e Marche, di seguito denominato "Provveditorato",

e

L’Università Politecnica delle Marche, C.F. 00382520427 con sede in Piazza Roma, 22 di Ancona, legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Gian Luca Gregori, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 04/06/1961 domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, di seguito denominato “Università”;

e

il Garante regionale dei diritti della persona con sede ad Ancona, Piazza Cavour n. 23, C.F. 93119100423, rappresentato dal medesimo Garante avv. Giancarlo Giulianelli, nato a Macerata il 04.09.1962 domiciliato per la carica presso la sede dell’Organismo di garanzia, di seguito denominato “Garante”;

di seguito denominate congiuntamente “Parti”

SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue:

Articolo 1

(Valore delle premesse)

Le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente protocollo.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Le Parti, nell’ambito delle rispettive funzioni e compiti attribuiti per legge, cooperano per istituire e garantire il funzionamento del “Polo Universitario Penitenziario Regionale presso gli Istituti penitenziari di Ancona” (di seguito denominato “Polo”), volto a consentire ai detenuti indicati al comma 1 dell’articolo 3 il conseguimento di titoli di studio di livello universitario, secondo le modalità indicate nel presente protocollo.



2. La collaborazione può svolgersi nelle forme più idonee al raggiungimento dello scopo indicato al comma 1 e prevede principalmente la realizzazione delle seguenti attività:
 - a) svolgimento di tesi di laurea, progetti o elaborati a conclusione del corso di laurea prescelto;
 - b) eventuale organizzazione di stage, incontri, nonché esercitazioni e visite didattiche;
 - c) eventuale organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari relativi alle attività trattamentali e rieducative per i detenuti, all'importanza dell'istruzione in carcere, ma anche alla formazione e all'aggiornamento degli operatori penitenziari;
 - d) elaborazione di progetti di educazione ed approfondimento culturale inseriti nell'ambito del Progetto d'istituto;
 - e) ricerca e studio, con finalità tecnico-scientifiche e culturali, in particolare su temi specifici riguardanti le attività trattamentali e di recupero da mettere a disposizione dei detenuti.
3. Le modalità e le forme di collaborazione sono regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative bilaterali di durata triennale adottate sulla base del presente protocollo e nel rispetto degli ordinamenti interni delle Parti.
4. Gli accordi indicati al comma 3 determinano la costituzione e la modifica di rapporti giuridici tra le Parti sottoscrittrici e contengono la disciplina relativa alla gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali appositamente dedicate.
5. Le Parti adottano ogni atto finalizzato al coinvolgimento nelle attività di cui al presente protocollo dei soggetti pubblici e dei soggetti del terzo settore presenti sul territorio, al fine di favorire la massima valorizzazione dei risultati generati dall'operatività del Polo nel più ampio contesto territoriale a livello regionale.
6. Il presente protocollo non costituisce o modifica rapporti giuridici e non ha effetti nei confronti di terzi.

Articolo 3 (Destinatari)

1. Sono destinatari delle attività formative di cui al presente protocollo i detenuti, italiani e stranieri, presenti negli Istituti penitenziari di Ancona, sede di Montacuto e Barcaglione nonché i detenuti ristretti negli altri Istituti penitenziari del distretto Emilia-Romagna e Marche o provenienti da altri Istituti del territorio italiano che intendono, previa formale richiesta, essere inseriti nel Polo per accedere agli studi universitari.
2. L'iscrizione ai corsi di studio dell'Università, ad esclusione dei corsi attivi presso la Facoltà di Medicina, è consentita secondo le procedure e le condizioni vigenti dell'Università medesima.
3. In relazione agli stranieri privi di permesso di soggiorno, le Parti convengono che la presenza in Italia per l'esecuzione della pena deve intendersi come presenza legale, e quindi dà titolo all'iscrizione all'Università.

Articolo 4 (Comitato didattico-organizzativo)

1. Per la realizzazione degli obiettivi previsti dal presente protocollo opera un Comitato didattico-organizzativo, quale organismo di raccordo tra le Parti ed eventuali soggetti pubblici o del terzo settore, volontari e operatori coinvolti nelle attività inerenti il Polo, con compiti di indirizzo, impulso, coordinamento operativo, monitoraggio e valutazione.
2. Il Comitato è composto da:
 - a) un rappresentante dell'Università, delegato dal Rettore con funzione di Coordinatore;
 - b) un rappresentante del Provveditorato;
 - c) il Garante o un suo delegato;
 - d) il Direttore degli Istituti Penitenziari di Ancona;



- e) il Responsabile dell'Area Educativa degli Istituti Penitenziari di Ancona, sede di Montacuto e Barcaglione;
 - f) i Comandanti di reparto degli Istituti penitenziari di Ancona, sede di Montacuto e Barcaglione;
 - g) un rappresentante di ciascun Nucleo Didattico che abbia iscritto studenti detenuti;
3. Il Comitato si riunisce in via ordinaria due volte l'anno presso gli Istituti penitenziari di Ancona, sede di Montacuto o di Barcaglione, ovvero in modalità telematica, con collegamento in videoconferenza sulla base di apposita convocazione del Coordinatore del Polo; si riunisce, altresì, ogni volta che lo ritenga necessario il Coordinatore, anche su richiesta espressa di un componente.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati a partecipare personale penitenziario o universitari.

Articolo 5 (Accesso e inserimento nel Polo)

1. L'accesso agli studi universitari è libero e avviene su richiesta di persone in esecuzione di pena in possesso dei titoli richiesti per immatricolarsi.
2. L'immatricolazione è preceduta da un'attività di verifica ed orientamento, a cura dell'Università, durante la quale è fornita ogni necessaria informazione, è effettuata la valutazione degli eventuali debiti formativi, delle modalità del loro superamento, della percorribilità del *curriculum* del corso di studi in relazione alla condizione detentiva della singola persona.
3. L'Università riconosce l'esonero dalla contribuzione studentesca agli studenti iscritti al primo anno. Tale agevolazione è riconfermata per gli anni successivi, previo conseguimento da parte degli studenti di almeno 18 crediti formativi universitari (di seguito denominati CFU) per anno di riconoscimento accademico.
4. In caso di studenti già iscritti a corsi di studio ad anno successivo al primo viene considerato come requisito, ai fini dell'esonero dalla contribuzione studentesca, l'aver conseguito 18 CFU per ogni anno accademico di iscrizione al corso. Tale parametro si applica anche in caso di trasferimento o passaggio di corso, con riferimento all'anno di iscrizione precedente a quello attribuito in base al numero di CFU precedentemente acquisiti.
5. L'iscrizione agli anni successivi e il passaggio ad altri corsi di studi, avvengono secondo le procedure previste dai Regolamenti Didattici di Ateneo dell'Università, salvo sospensione temporanea della carriera, rinuncia agli studi o trasferimento ad altra Università.

Articolo 6 (Permanenza nel Polo)

1. L'iscrizione degli studenti al Polo è legata al raggiungimento di risultati nello sviluppo degli studi, quantificati in CFU e tiene conto, altresì, delle valutazioni formulate in ordine al programma di trattamento individualizzato dal Gruppo di Osservazione e Trattamento allargato (GOT) e dall'équipe.
2. In linea generale si considera l'acquisizione di almeno 18 CFU per anno accademico come condizione per la permanenza nel Polo. I crediti da acquisire, anno per anno sono indicati nel piano di lavoro individuale concordato con lo studente. Il Comitato didattico organizzativo può valutare specifiche situazioni di deroga.
3. Resta fermo che, ove vengano meno le condizioni per la permanenza nel Polo la carriera dello studente presso l'Università al quale risulta iscritto resta attiva secondo i criteri e le normative vigenti presso l'Università medesima.
4. Lo status di appartenenza al Polo viene mantenuto, ai fini delle agevolazioni previste, dagli studenti che accedano alle misure alternative alla detenzione.
5. Lo status di appartenenza al Polo viene mantenuto, ai fini delle agevolazioni previste, per un ulteriore anno accademico dopo il fine pena a condizione che i crediti mancanti alla conclusione del

corso di studi, rispetto a quelli conseguiti, non siano superiori a 30. Il Comitato didattico organizzativo può valutare specifiche situazioni di deroga.

6. I cambiamenti di corso avvengono secondo le normali procedure dell'Università.

7. Gli esami e le altre attività didattiche, quali i laboratori, si svolgono prevalentemente in modalità telematica con collegamento in videoconferenza.

8. Gli esami e le altre attività vengono registrati sul dossier personale dello studente.

9. L'esame di laurea si svolge prevalentemente in modalità telematica ferme restando le autorizzazioni previste dalla normativa penitenziaria.

Articolo 7

(Attività didattica a distanza, tutorato, attività formative all'esterno)

1. L'attività didattica dei docenti dell'Università rientra nei compiti istituzionali assegnati, anno per anno, in relazione al numero degli studenti iscritti e alle necessità che essi devono affrontare e prevede attività a distanza di didattica frontale, svolgimento degli esami di profitto, colloqui per orientamento, tutoraggio, supporto per la preparazione di esami, elaborati, tesi di laurea, attività seminariali.

2. Le modalità di svolgimento delle attività, indicate al comma 1, devono avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza.

3. Le Parti riconoscono il carattere innovativo della didattica universitaria per le persone in esecuzione di pena e le esigenze che essa comporta sul piano tecnico-professionale e della relazione tra studenti e docenti. Nello svolgimento di queste attività si attribuisce particolare rilievo allo sviluppo e al mantenimento delle relazioni interpersonali fra studenti del Polo, da una parte, e docenti dall'altra.

4. I rappresentanti dei Nuclei Didattici indicati alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 4, nei limiti delle risorse disponibili, individuano un tutor, al quale gli studenti fanno riferimento, con il compito di fornire, in accordo con il Coordinatore del Polo, supporto per la realizzazione del piano di lavoro.

Articolo 8

(Accesso agli Istituti)

1. In caso di opportunità o necessità l'accesso agli Istituti Penitenziari di Ancona, sede di Montacuto e Barcaglione, del personale impegnato nel Polo è garantito secondo le normative vigenti in materia.

Articolo 9

(Impegni delle Parti)

1. L'Amministrazione Penitenziaria regionale e locale si impegna a:

- a) favorire l'eventuale accesso al Polo, l'assegnazione agli Istituti Penitenziari di Ancona, sede di Montacuto e Barcaglione, dei detenuti ristretti nel distretto Emilia-Romagna e Marche del Provveditorato, compatibilmente con le condizioni individuali di sicurezza e salute;
- b) predisporre locali adeguati alla permanenza degli studenti universitari e per lo svolgimento delle attività didattiche, adoperandosi per assicurare un clima interno sereno e favorevole ai fini dell'agevole compimento degli studi e della formazione sia individuale che di gruppo;
- c) mettere a disposizione collegamenti e dispositivi tecnologici per la didattica a distanza, secondo le procedure di sicurezza previste con l'Università.
- d) favorire l'eventuale accesso agli Istituti Penitenziari di Ancona, sede di Montacuto e Barcaglione, del personale preventivamente e formalmente designato dall'Università per lo svolgimento in presenza delle attività indicate all'articolo 7;
- e) monitorare, attraverso valutazioni provenienti dalla Direzione degli Istituti Penitenziari di Ancona, sia l'andamento generale del progetto che i singoli percorsi di studio e, più in generale, l'evoluzione dei percorsi individualizzati di trattamento;



- f) favorire con ogni necessaria iniziativa il funzionamento del Polo e il suo ulteriore sviluppo e potenziamento.

2. L'Università si impegna a:

- a) fornire annualmente all'Amministrazione penitenziaria i dettagli dell'offerta formativa attivata per il Polo, specificando puntualmente le Aree didattiche, i corsi di laurea ed i relativi insegnamenti coinvolti;
- b) garantire la didattica secondo le modalità e alle condizioni previste dal presente protocollo per i detenuti studenti ammessi al Polo;
- c) mettere a disposizione i libri di testo, il materiale di studio e i contenuti multimediali di supporto alla didattica già realizzati dai Corsi di studio (lezioni video-registrate, pacchetti e-learning, materiali didattici depositati on-line);
- d) individuare per ogni Nucleo Didattico un referente per l'attività didattica in modalità e-learning;
- e) valutare, per ciascun anno accademico, la possibilità di prevedere agevolazioni e/o contributi studenteschi;
- f) programmare unitamente al Provveditorato e alla Direzione degli Istituti Penitenziari di Ancona, ogni attività di ricerca e di studio riguardante gli Istituti medesimi e l'esecuzione della pena;
- g) promuovere attività ed eventi che siano veicolo di politiche sociali e culturali volte a potenziare forme di inclusione e di giustizia riparativa, in linea con gli obiettivi previsti dalla Terza Missione dell'Università;
- h) partecipare alle attività della CNUPP e aggiornare in merito le Parti;
- i) elaborare un report annuale al Comitato sull'andamento delle attività, come esami, seminari, lezioni, e un report alla Direzione dell'Istituto sulla carriera accademica di ogni studente.

3. Il Garante si impegna a:

- a) supportare e promuovere le attività riguardanti il Polo contribuendo al buon andamento delle attività progettuali;
- b) facilitare, anche attraverso i propri canali istituzionali, la diffusione delle informazioni inerenti il Polo.

Articolo 10
(Risultati dell'attività)

1. I risultati che derivano dall'attività oggetto del presente protocollo sono di proprietà congiunta delle Parti, che possono utilizzarli liberamente nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali. In caso di diffusione deve essere fatta espressa menzione di tutte le Parti sottoscrittrici.

Articolo 11
(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ad effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e per le finalità oggetto del presente protocollo, nella piena e totale osservanza della normativa vigente in materia di tutela e protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).



Articolo 12 (Entrata in vigore)

1. Il presente protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione delle Parti e ha durata di tre anni.
2. Esso si intende automaticamente rinnovato per un ulteriore triennio, salvo espresso recesso di una delle Parti comunicato alle altre a mezzo di posta elettronica certificata, da inviarsi entro e non oltre novanta giorni dalla scadenza del primo triennio.
3. Le Parti possono, altresì, recedere dal presente protocollo in qualsiasi momento, tramite invio alle altre, di formale comunicazione di recesso a mezzo di posta elettronica certificata, con almeno novanta giorni di preavviso; deve essere garantito comunque il completamento delle attività già avviate.
4. Resta salvo il diritto degli studenti inseriti nel Polo di proseguire gli studi secondo le modalità organizzative in vigore al momento dell'iscrizione e che le Parti si impegnano a mantenere.

Articolo 13 (Registrazione, imposta di bollo e sottoscrizione)

1. Il presente Protocollo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 5, comma 1 e all'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.
2. L' imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'Università, come da autorizzazione n. 53209 rilasciata dall' Agenzia delle Entrate – DRE Marche.
3. Il presente Protocollo è sottoscritto con firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.).

Per il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per l'Emilia-Romagna e Marche

Il Provveditore Regionale,
Dott.ssa Gloria Manzelli

Per l'Università Politecnica delle Marche

Il Magnifico Rettore,
Prof. Gian Luca Gregori

Il Garante regionale dei diritti della persona

Avv. Giancarlo Giulianelli